

SEGNALAZIONI DI ILLECITO (WHISTLEBLOWER)

Il **whistleblowing** è una misura per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, prevista dall'articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, modificato dall'art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179.

Il whistleblower è il dipendente pubblico che segnala illeciti a cui abbia assistito o di cui sia venuto a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa. La previsione normativa ha lo scopo di far emergere fattispecie di illecito e consentire all'Amministrazione e, per essa, ai soggetti appositamente individuati, di condurre verifiche sulla base di dati ed elementi certi allo scopo di contenere e limitare la commissione di eventi contrari al buon andamento dell'Amministrazione stessa. La funzione principale dell'istituto è, quindi, quella di segnalare condotte illecite o negligenti di cui il dipendente MIUR sia venuto a conoscenza.

Le segnalazioni non devono riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi. In ogni caso, la segnalazione dovrà essere il più possibile circostanziata, riguardare fatti riscontrabili, conosciuti direttamente dal segnalatore e non riportati da terzi, nonché contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.

La Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 430/2016, e il D.M. n. 325 del 26/05/2017 hanno individuato i Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali, o i Dirigenti ad essi preposti, quali Responsabili della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche, ai quali vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole.

Pertanto, Docenti, Personale ATA, Dirigenti scolastici o altri pubblici dipendenti che abbiano assistito a illeciti o a negligenze o ne siano venuti a conoscenza in relazione allo svolgimento della propria attività lavorativa possono inviare la propria segnalazione tramite il link: whistleblowing.istruzione.it

L'Amministrazione che riceve la segnalazione è tenuta ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e ad assicurare il rispetto delle garanzie previste dal sopra citato dall'articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall'art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179.

La segnalazione deve fornire tutti gli elementi necessari per procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed al riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la stessa deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione
- d) le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione (se presenti)
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti (se presenti)
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificarne l'autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.